

N. R.G. 770/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 770/2019 R.G. **posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/10/2022, promossa**

d a

[REDACTED] spa quale incorporante U [REDACTED] S.P.A., quale
incorporante S [REDACTED] S.P.A. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 770/2019
Camp. Civ. N.

OGGETTO:
Leasing



APPELLANTE

contro

R [REDACTED] S [REDACTED] ([REDACTED]) e E [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I [REDACTED] S.N.C. [REDACTED]

[REDACTED]

N [REDACTED] S.R.L. [REDACTED]

contumaci

APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1172/2019 del
18/04/2019.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa:

Riformare parzialmente la sentenza appellata solo nei capi qui impugnati
e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nel
primo grado di giudizio, di seguito trascritte:



In via principale nel merito:

rigettare l'opposizione *ex adverso* proposta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso:

condannare la società I [REDACTED] n.c.,

in persona del legale rappresentante, nonché la signora F [REDACTED]

E [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e il signor

S [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] nella loro qualità di soci illimitatamente

responsabili per le obbligazioni sociali, a pagare, in via tra loro solidale, in

favore della società [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.,

l'importo di Euro 119.918,73, oltre agli interessi convenzionali sul

capitale dalla domanda al saldo.

In via di mero subordine:

accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto, la sola

risoluzione parziale del contratto di *leasing* e, per l'effetto, condannare la

I [REDACTED] S.N.C., in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, nonché la signora F [REDACTED] E [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED] S [REDACTED]
F [REDACTED]
[REDACTED]
nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, a corrispondere, in via tra di loro solidale, alla [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., il diverso importo che verrà determinato, anche in via equitativa, in corso di causa, a titolo di canoni insoluti e di penale per la risoluzione anticipata del contratto, oltre interessi convenzionali sul capitale dalla data del decreto al saldo.

In ogni caso: spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, anche del primo grado di giudizio.

In via istruttoria: ove ritenuto necessario, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistenti i presupposti per la risoluzione parziale del contratto, disporsi CTU al fine di quantificare gli importi dovuti alla Concedente.

Degli appellati F [REDACTED] e S [REDACTED]

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

In via principale:

previa conferma della sentenza n. 1172/2019 nella parte in cui accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di *leasing* tra le parti, stante



l'inadempimento della società U [REDACTED] condannare la società appellante alla restituzione dei canoni corrisposti ed ammontanti ad € 51.849,36.

In via subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, si chiede che l'ill.ma Corte adita voglia accogliere le conclusioni come formulate nel primo grado di giudizio che vengono di seguito ritrascritte:

“In via preliminare previe tutte le declaratorie del caso, accertata la sussistenza dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 106 e 269 CPC, autorizzare la società I [REDACTED] s.n.c., in persona del legale rappresentate F [REDACTED] E [REDACTED] e S [REDACTED] A [REDACTED] a chiamare in causa il terzo, N [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con [REDACTED]

[REDACTED] al fine, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso:

- di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra la società N [REDACTED] s.r.l. e la società [REDACTED] e, conseguentemente, di sentire dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra U [REDACTED] s.p.a. e la società I [REDACTED] s.n.c.

- di sentire condannare la società N [REDACTED] s.r.l. a tenere indenne e/o manlevare a qualsiasi titolo la società I [REDACTED] s.n.c. dal pagamento di qualsivoglia somma la stessa fosse condannata a pagare nei



confronti della società U [REDACTED] s.p.a. a fronte delle domande dall'opposta proposte ed in caso di accoglimento di queste ultime.

- condannare la N [REDACTED] s.r.l., in forza del proprio inadempimento contrattuale, al risarcimento del danno subito dalla I [REDACTED] s.n.c., così come verrà quantificato in corso di causa ed anche in via equitativa da parte del Giudice adito.

A tale fine voglia l'Ill.mo GI adito differire l'udienza di comparizione, ex art. 106 e 269 c.p.c., onde consentire la chiamata in causa, per le causali di cui in narrativa, della N [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED]

In via preliminare disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione.

Nel merito

- dichiararsi nullo e/o invalido e/o annullabile o come meglio il D.I. n. 2042/14 per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso dichiarare la risoluzione del contratto di *leasing* per inadempimento del concedente e/o del fornitore e alla restituzione dei canoni corrisposti.



- in via subordinata rigettarsi ogni domanda avanzata nei confronti di I [REDACTED] s.n.c., in persona del legale rappresentate F [REDACTED] E [REDACTED] F [REDACTED] E [REDACTED] e S [REDACTED] in quanto illegittima ed infondata in fatto e in diritto.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'opponente I [REDACTED] al pagamento di qualsivoglia somma a favore dell'opposta, condannarsi la società N [REDACTED] s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rimborsare all'opponente le somme eventualmente pagate e/o a manlevare e tenere indenne/o sollevata la medesima da quanto fosse eventualmente condannata a pagare; in ogni caso surrogarsi l'opponente, in caso di pagamento, nelle ragioni della società U [REDACTED] s.p.a. ai sensi dell'art. 1203 n. 3 CPC.

Sempre in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia somma a favore della U [REDACTED] s.p.a. ridurre e rideterminare, da parte dell'Ill.mo G.I. adito, gli importi eventualmente dovuti dagli attori opposenti alla convenuta opposta per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali per il primo e per il presente grado di giudizio.

Con ogni riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno



derivante dall'esecuzione forzata che ha portato alla vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra F [REDACTED] E [REDACTED]

Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande ed eccezioni nuove formulate dall'appellante”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società I [REDACTED] snc concluse il 29/2/2008 un contratto di locazione finanziaria n. 60403 con S [REDACTED] poi divenuta U [REDACTED] spa, avente ad oggetto beni mobili costituiti da sette macchinari per operazioni di lavanderia. I beni erano acquistati presso la società N [REDACTED] srl di [REDACTED] ma poco dopo la consegna, in data 16/7/2008, l'utilizzatrice denunciò alla concedente e alla fornitrice l'esistenza di gravi vizi da cui i macchinari risultavano affetti. La stessa utilizzatrice promosse poi procedimento di accertamento tecnico preventivo con ricorso depositato il 26/9/2008 ma le convenute, U [REDACTED] e N [REDACTED] P [REDACTED], rimasero contumaci.

Il consulente tecnico nominato ing. [REDACTED] riscontrò taluni vizi e fornì indicazioni per la loro emenda, ma l'utilizzatrice lamentò ulteriori difetti emersi dopo la conclusione del procedimento d'istruzione preventiva e comunicò quindi con raccomandata 9/2/2010 la sua intenzione di risolvere il contratto e mettere a disposizione i macchinari.



Solo nel febbraio 2011 U [REDACTED] provvide al ritiro degli stessi e alla immediata rivendita del bene, secondo l'utilizzatrice avvenuta a prezzo irrisorio.

La concedente U [REDACTED] spa provvide poi a intimare alla conduttrice, con raccomandata 19/1/2012, l'integrale pagamento delle somme dovute in base al contratto.

Non essendo intervenuto accordo tra le parti, il 17/3/2014 la concedente notificò decreto ingiuntivo, per l'importo di € 119.918,73 oltre accessori, nei confronti di I [REDACTED] snc e dei suoi soci illimitatamente responsabili, a titolo di canoni arretrati, penale e risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto. La concedente evidenziò in particolare le clausole contrattuali che la esentavano da responsabilità per vizi e difetti dei beni concessi in locazione finanziaria.

I [REDACTED] snc e i soci E [REDACTED] F [REDACTED] e F [REDACTED] S [REDACTED] proposero opposizione ex art. 645 cpc contestando la pretesa di controparte, chiedendo e ottenendo la chiamata in causa della fornitrice N [REDACTED] [REDACTED] srl, poi rimasta contumace, al fine subordinato di esserne manlevati e comunque risarciti. Gli opposenti chiesero in via riconvenzionale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento di U [REDACTED] all'obbligo di restituzione dei canoni, per la quale agirono nei confronti della



concedente.

U [REDACTED] spa, costituendosi, contestò le tesi di controparte evidenziando altresì come in sede di collaudo alcun difetto fosse stato evidenziato nei beni concessi in *leasing* e ribadendo l'esenzione prevista dall'art. 12 del contratto, che vietava all'utilizzatore di sospendere il pagamento dei canoni anche in caso di emersione di vizi e difetti. La concedente evidenziò altresì di avere a sua volta inviato all'utilizzatrice comunicazione 4/12/2013 in ordine alla volontà d'avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. Contestò inoltre che la vendita fosse avvenuta a prezzo vile, ribadendo il proprio credito nei confronti di I [REDACTED] snc e dei suoi soci.

Con sentenza n. 1172/2019 del 18/04/2019 il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, accolse l'opposizione di I [REDACTED] e dei suoi soci, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ma respingendo altresì la domanda riconvenzionale dell'utilizzatrice e volta alla restituzione dei canoni versati nonché la domanda di manleva verso la fornitrice contumace, compensando integralmente le spese di giudizio.

Secondo il primo giudice l'inadempimento doveva ritenersi provato dai risultati della consulenza tecnica in ATP e dalla testimonianza di [REDACTED]



██████████, ex dipendente dell'utilizzatrice, che avrebbero attestato la presenza di gravi vizi nella "maggior parte" dei macchinari concessi in locazione finanziaria. Il tribunale ha altresì evidenziato come lo stesso CTU, pur suggerendo interventi emendativi, non potesse garantire della loro efficacia, ciò che rendeva irrilevante la quantificazione della spesa di riparazione, invero ridotta².

Ha quindi ritenuto inapplicabile, perché contrario a buona fede *in executivis* ex art. 1375 cc, l'art. 6 del contratto di *leasing*, contenente l'esenzione di responsabilità della concedente per i vizi della cosa fornita, alla luce della giurisprudenza in materia che ravvisa un collegamento negoziale tra il contratto suindicato, intercorrente tra concedente e utilizzatore, e quello di fornitura del bene, stipulato tra concedente e fornitore (Cass. SSUU 19785/2015), sì che sia coniugata l'esigenza di tutela dell'utilizzatore con quella d'impedire che il concedente risponda di negligenze del fornitore. Ha quindi ritenuto fosse obbligo del concedente, una volta avuta notizia dell'emersione dei vizi, agire contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con conseguenze riverberantesi sul contratto di locazione finanziaria.

Secondo la giurisprudenza richiamata, ritenuta dal primo giudice applicabile alla fattispecie, se l'utilizzatrice non ha azione diretta verso la

¹ Sentita all'udienza del 10/1/2018

² € 3.000,00



fornitrice, è doveroso per la concedente attivarsi a protezione degli interessi della prima. Pur essendo indicata nella clausola n. 6 la c.d. cessione della garanzia, autorizzandosi l'utilizzatrice a esercitare nei confronti della fornitrice i diritti di ottenere l'adempimento o la riduzione del prezzo ed esentando la società di *leasing* da ogni obbligo di agire, il tribunale non ha ritenuto che ciò autorizzi l'utilizzatrice ad esercitare l'azione di risoluzione che spettava alla concedente, acquirente nei rapporti con la fornitrice, la cui domanda di risoluzione del contratto di fornitura ha respinto in quanto l'utilizzatrice rimane estranea a esso. Ha altresì respinto la domanda risarcitoria degli oppositori in quanto priva di allegazioni e prove.

Ha invece accolto, come anticipato, la domanda di risoluzione del contratto di *leasing*, ravvisando l'inadempimento non nella mancata restituzione dei canoni bensì nella mancata adozione, da parte della concedente, di condotte conformi a buona fede secondo l'insegnamento delle SSUU. Secondo il primo giudice, a fronte della denuncia dei vizi e dei risultati del procedimento di ATP (29/4/2009), unitamente alla prospettazione della volontà di agire in giudizio per la risoluzione del contratto e alla messa a disposizione dei macchinari, sarebbe stato obbligo per la concedente attivarsi per:

- ritirare i macchinari, ciò che avveniva solo tre anni dopo la denuncia dei



vizi e due dopo il deposito della relazione di CTU;

- ottenere la risoluzione del contratto di fornitura.

Ha quindi ritenuto che fosse giustificato ex art. 1460 cc il rifiuto di corrispondere i canoni di *leasing* di cui all'ingiunzione, maturati tra l'ottobre del 2009 e l'aprile del 2010, quando ormai la presenza dei vizi era accertata e nota.

Ha inoltre ritenuto irrilevante che la società concedente avesse dichiarato, con raccomandata 4/12/2013, d'intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa atteso che il suo inadempimento era precedente e pregiudiziale a quello dell'utilizzatrice, dovendo ritenersi la sospensione dei pagamenti giustificata dalla mancata adozione, da parte della concedente, di azioni nei confronti del fornitore per tutelare l'interesse di I [REDACTED] snc.

Con atto di citazione notificato il 5/6/2019 U [REDACTED] spa ha proposto opposizione chiedendo che, in parziale riforma della sentenza appellata, sia respinta l'opposizione ex art. 643 cpc e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando in ogni caso gli appellati I [REDACTED] snc e i suoi soci illimitatamente responsabili al pagamento della somma ingiunta o del diverso importo che dovesse risultare dovuto eventualmente anche a seguito di CTU.



Si sono costituiti i soli E [REDACTED] F [REDACTED] e F [REDACTED] S [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando a loro volta appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione dei canoni, quantificati in € 51.849,36, e alla manleva nonché al risarcimento nei confronti di N [REDACTED] srl.

Quest'ultima, così come la società L [REDACTED] snc (la cui attività è cessata nelle more del giudizio), sono rimasti contumaci.

Nel corso della fase d'appello U [REDACTED] spa è stata incorporata in U [REDACTED] [REDACTED] spa.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 05/10/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante principale censura che il giudice non abbia ritenuto di valorizzare la raccomandata 4/12/13 con cui la concedente ha dichiarato intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa. Sostiene che tale evento avrebbe di per sé portato alla risoluzione del contratto sicché l'opposta domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che gli attori non



formularono mai censure sulla legittimità della predetta comunicazione, sicché il primo giudice avrebbe inammissibilmente pronunciato *ultra* ed *extra petita*.

Il motivo è infondato.

Il giudice, richiamando la giurisprudenza citata anche nell'atto d'appello, ha evidenziato come l'intervenuta risoluzione a seguito della comunicazione dell'intenzione d'avvalersi della clausola risolutiva espressa non ha alcuna rilevanza ove il precedente comportamento del mittente costituisca già di per sé inadempimento rilevante idoneo a giustificare l'accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione *ope iudicis*. Ove si ritenesse il precedente e determinante inadempimento della convenuta opposta, non vi sarebbe alcuna necessità di accertare previamente la legittimità della comunicazione 4 dicembre 2013.

Per motivi di priorità logica, prima del secondo motivo d'appello principale riguardante l'entità dei vizi accertati, appare opportuno affrontare il terzo, quarto e quinto motivo, inerenti diversi profili relativi all'inadempimento della concedente, ciò che ha condotto il primo giudice ad accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria.



Con il **terzo motivo** l'appellante principale si duole che il primo giudice abbia ritenuto il proprio comportamento contrario a buona fede *ex art.* 1375 cc anche in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale di esonero di responsabilità.

Sostiene l'appellante principale che, nel caso specifico e alla luce dell'insegnamento delle SSUU richiamato, doveva riconoscersi la legittimazione di L [REDACTED] a proporre l'azione di risoluzione nei confronti della fornitrice in applicazione dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto di *leasing*, con esclusione d'ogni rilevanza al comportamento della concedente. Evidenzia in particolare come l'insegnamento giurisprudenziale richiamato non faccia alcun riferimento alle clausole di esenzione di responsabilità, trattandosi, in quel caso, d'una controversia in cui il contratto di locazione finanziaria non era neppure stato prodotto. Contesta in particolare come contraddittorio affermare la legittimità di dette clausole e imporre un indiscriminato obbligo della concedente di agire per la risoluzione del contratto di compravendita, tenuto anche conto che, ancora sulla base del citato insegnamento, all'utilizzatore è sempre data azione risarcitoria nei confronti della fornitrice. La causa esclusivamente finanziaria del contratto di *leasing* escluderebbe poi la possibilità di interpretare tali clausole secondo principi di buona fede che con essa si pongano in contrasto, affermando le stesse



SSUU che il concedente è disinteressato rispetto a beni scelti dall'utilizzatore, essendo esso garantito dalla proprietà del bene e dall'obbligo di pagamento del canone. U [REDACTED] spa, oggi [REDACTED] [REDACTED] sostiene quindi che vi sia il diritto dell'utilizzatore ad agire nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto e comunque per la legittimità e operatività delle clausole d'esenzione di responsabilità.

Con il **quarto motivo** d'appello principale la concedente si duole che non sia stata riconosciuta in capo all'utilizzatrice la legittimazione ad agire nei confronti della fornitrice respingendo la domanda risolutoria proposta da L [REDACTED] [REDACTED] in ordine al contratto di fornitura. La concedente evidenzia di avere segnalato, nel giudizio di primo grado, come l'art. 5 delle condizioni generali di contratto preveda l'espreso conferimento all'utilizzatrice della facoltà di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti del fornitore, nonché di proporre reclami ed azioni in via giudiziaria e arbitrale, prevedendosi peraltro agli artt. 7 e 17 delle stesse CGC che, in caso di risoluzione della compravendita, l'utilizzatore si impegna a tenere indenne la concedente rinunciando inoltre espressamente alla restituzione dei canoni versati.

Con il **quinto motivo** l'appellante principale lamenta che sia stata pronunciata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria ravvisando inadempimento della concedente nel non avere agito nei confronti della



fornitrice. Ribadisce che non vi è alcun inadempimento ravvisabile nei vizi evidenziati dal CTU, non aventi natura redibitoria, mentre sarebbe inadempiente la stessa utilizzatrice, avendo sottoscritto il verbale di accettazione e consegna senza riserve così come il verbale di collaudo, sicché la concedente ha dovuto pagare il corrispettivo alla fornitrice, tenuto conto che l'unica concreta difformità lamentata, ossia la citata piegatura c.d. alla francese, era perfettamente evidente sin dal primo funzionamento. Inoltre, le contestazioni inviate erano del tutto generiche e comunque insussistenti alla luce della successiva CTU in ATP. Evidenzia come controparte avesse sin dal 2010 prospettato (missiva 7/4/10) di agire direttamente contro la fornitrice per la risoluzione, pur non provvedendovi in seguito, per cui non era conforme a buona fede, alla luce dell'art. 5 citato, che la concedente procedesse a sua volta o risolvesse il contratto con l'utilizzatrice. L'assenza di cause giustificatrici non consentiva quindi, secondo l'appellante principale, la sospensione della corresponsione dei canoni, anche alla luce del comportamento processuale degli oppositori, che dopo avere sostenuto l'inutilizzabilità dei beni, nelle memorie conclusionali sostennero che, nonostante fossero funzionanti, avrebbero avuto un valore esiguo. In subordine formula quindi istanza di nuova CTU per rimodulare quanto dovuto in relazione ai vizi effettivamente rilevati.



I tre motivi, che come anticipato possono essere esaminati congiuntamente atteso che coinvolgono la questione principale riguardante l'inadempimento della concedente, sono fondati nei limiti di quanto segue.

Il giudice di primo grado ha fornito un'interpretazione della pronuncia richiamata (Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015 (Rv. 636743 - 01) che non appare corretta alla luce della motivazione offerta, per cui si rende necessario ripercorrere brevemente le ragioni della decisione e la fattispecie che l'ha generata.

Si trattava di un caso in cui il conduttore aveva agito direttamente nei confronti del fornitore, senza coinvolgere la concedente in *leasing*, e il fornitore medesimo aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva nei suoi confronti. Il tribunale di Verona aveva respinto l'eccezione ritenendo che l'utilizzatrice avesse azione diretta verso il fornitore anche per la risoluzione del contratto. La Corte d'Appello di Venezia, adita quale giudice dell'impugnazione e per contro, aveva negato tale legittimazione.

Le SSUU succitate, adite non per sanare un contrasto giurisprudenziale come sostenuto dagli appellati ma perché la III sezione rimettente l'aveva segnalata come questione di massima importanza, ha esaminato la figura del *leasing* finanziario dando conto della evoluzione giurisprudenziale che aveva dapprima inquadrato il rapporto come contratto trilaterale preferendo poi successivamente distinguere il contratto di finanziamento,



stipulato tra utilizzatore e concedente in *leasing*, dal diverso contratto di fornitura, tra venditore e concedente, ma collegato al precedente in un'unitaria operazione.

Ha quindi esaminato le varie opzioni dottrinali e giurisprudenziali arrivando a concludere, secondo un *primo* insegnamento, che l'operazione di *leasing* finanziario si caratterizza per l'esistenza d'un collegamento negoziale in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'*adempimento* del contratto di fornitura, oltre che al *risarcimento* del danno conseguentemente sofferto. In mancanza però di un'espressa previsione *normativa*³ al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di *risoluzione* (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) *se non in presenza di specifica clausola contrattuale*, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "*legitimatio ad causam*" ma la titolarità attiva del rapporto.

Accertato che, nel caso specifico sottoposto alle SSUU, *non vi era* specifica clausola contrattuale, con un *secondo* insegnamento ha indicato quanto riportato dal primo giudice, ossia che, in tema di vizi della cosa

³ Quale ad esempio la normativa in tema di credito al consumo art. 125 *quinques* del d. lgs. 385/1993 e s.m.i.



concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere:

- l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore), assimilabile alla mancata consegna, in cui si configura il *dovere per il concedente*, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, *di agire verso quest'ultimo per la risoluzione* del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo,

- da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, in cui:

a) l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore ma solo per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa;

b) mentre il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all'ipotesi precedente ossia agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo.

In entrambi i casi si riconosce in ogni caso il diritto dell'utilizzatore di agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni.

Ritiene questa Corte che l'insegnamento sopra riportato sia giustificato dall'assenza, nel rapporto preso in esame della SSUU, di clausole che consentissero all'utilizzatore di agire nella stessa posizione del



concedente. Appare infatti evidente che - nel tentativo espresso di contemperare la tutela dell'utilizzatore a fronte di beni inidonei e del concedente non direttamente collegato né al fornitore, di norma scelto dall'utilizzatore, né alla fornitura medesima, usualmente consegnata direttamente al conduttore in *leasing* - il giudice di legittimità si è posto il problema dell'utilizzatore che, privo delle azioni redibitorie nei confronti del fornitore, si veda pregiudicato dall'inerzia del concedente in *leasing* mentre perdura l'obbligo di pagamento dei canoni.

Secondo le SSUU quindi, il dovere del concedente di agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo non è un obbligo generale del concedente in *leasing*, che ricorra in qualsiasi contratto di locazione finanziaria, ma che si configura solo in quei casi in cui, mancando clausole di trasferimento⁴ della posizione del concedente e non essendo configurabile una generica legittimazione attiva dell'utilizzatore nei confronti del fornitore (se non per le azioni di adempimento o di risarcimento), l'utilizzatore si trovi privo di tutela, come avvenuto nel caso preso in esame dalle SSUU.

Alla stregua di tale interpretazione va valutato il caso qui in esame dove nelle condizioni generali di contratto⁵, all'art. 5, dopo la disciplina delle

⁴ Ovvero previsioni normative specifiche quali il citato art. 125quinques TUB

⁵ Doc. 1 allegato alla comparsa di risposta in I grado: pag. 17 del file relativo, depositato unitamente all'atto d'impugnazione.



modalità di consegna, accettazione e collaudo dei beni (accettati senz'alcuna riserva nel caso specifico⁶), al VI comma è stabilito, per quanto qui rilevante: *“In relazione a quanto previsto dal presente art. 5, è conferita la facoltà all'utilizzatore.....: I) di avanzare direttamente riserve od eccezioni nei confronti del Fornitore...II) di procedere a tutti i collaudi..... All'Utilizzatore, che dovrà informare preventivamente la Concedente, è conferita la facoltà di proporre reclami ed azioni in via sia giudiziaria che arbitrale, riservata in ogni caso alla Concedente la facoltà, in qualsiasi momento, di intervento in causa o di azione autonoma...”*.

L'ampia formulazione consente di ritenere che sia stata concessa la facoltà prevista dall'insegnamento delle SSUU, venendo quindi meno l'esigenza che lo stesso insegnamento aveva posto a base del dovere del concedente di agire nei confronti del fornitore, atteso che nel caso specifico analoga azione era consentita all'utilizzatore.

La scelta di I [REDACTED] di:

- non agire subito per la risoluzione del contratto di compravendita, dopo avere prospettato di farlo nella missiva del 2010;
- agire in tal senso in via riconvenzionale solo una volta iniziato il giudizio d'opposizione ex art. 643 cpc per il pagamento dei canoni insoluti e delle

⁶ Vv. docc. 3 e 4 pag. 21-24 dello stesso documento



altre voci di cui al decreto ingiuntivo;

non può convertirsi in inadempimento del concedente al dovere suindicato che, nella fattispecie qui in esame, non si configura.

Atteso l'*iter* logico seguito dal primo giudice nella pronuncia qui riformata pare in ogni caso opportuno richiamare una considerazione di carattere generale. Le SSUU non hanno in alcun modo sostenuto che il venir meno al dovere del concedente d'agire verso il fornitore concretizzi causa di risoluzione del contratto di *leasing*, ciò che equiparerebbe il contratto di locazione finanziaria al mutuo di scopo o al già richiamato finanziamento al consumatore ex art. 125 *quinques* del d. lgs. 385/93 (c.d. TUB). Una simile conclusione trascurerebbe il carattere prettamente finanziario del *leasing*, richiamato anche dalla Corte di legittimità. Alla stregua di ciò sarebbe sempre ipotizzabile, in caso d'emersione di vizi dopo la consegna, un diritto dell'utilizzatore di agire autonomamente nei confronti del fornitore per la risoluzione o la riduzione del prezzo, e ciò anche in assenza di clausole che lo facoltizzino in tal senso. L'accoglimento di tale domanda consentirebbe quindi all'utilizzatore di agire ex art. 2033 cc per le somme indebitamente pagate, ossia l'intero prezzo in caso di *actio redhibitoria* o l'eccedenza rispetto al dovuto in caso di *actio quanti minoris*, ma ciò non inciderebbe sull'obbligo di corrispondere il canone di *leasing*, perché l'effettiva funzione di



quest'ultimo è di rimborso del finanziamento e rimane tale anche in presenza di inadempimento del fornitore. L'eventuale negligenza della concedente nell'adempiere al suo dovere di cooperazione e la conseguente violazione del canone di buona fede potrebbe essere fonte di responsabilità al più nel caso in cui l'utilizzatore fosse impossibilitato a ottenere dal fornitore la restituzione del prezzo e solo allora la concedente sarebbe tenuta a risponderne, ma ciò nella prospettiva della responsabilità contrattuale, quindi con azione risarcitoria nei suoi confronti. Si potrà quindi pervenire alla risoluzione del contratto di *leasing* soltanto nel caso limite di assoluta impossibilità per l'utilizzatore di recuperare alcunché dal fornitore.

A ogni buon conto, nel caso in esame non vi era alcun bisogno di cooperazione da parte della concedente, data la presenza di clausole di cessione delle azioni che consentivano all'utilizzatrice di agire autonomamente e cui corrispondevano altre clausole di esenzione da responsabilità per vizi della cosa, in quanto ritenuti afferenti al rapporto di compravendita e non a quello di locazione finanziaria.

Debbono quindi accogliersi i motivi di doglianza e perciò solo respingere la domanda di risoluzione del contratto di *leasing* per inadempimento, salvo quando si andrà a scrivere *infra* in relazione ai vizi.

Ritornando al **secondo motivo** d'appello principale, con esso la società di



leasing si duole della valutazione del primo giudice riguardo ai risultati della CTU e della deposizione testimoniale richiamata.

Sostiene che il giudice abbia travisato i risultati della CTU, considerando il bene come unico macchinario anziché come più macchine distinte e indipendenti, e non rilevando come lo stesso ausiliario avesse ravvisato vizi solo nella calandra stirante, nell'*essiccatore* Primus FS40 e nella caldaia Thermindus⁷, senza mai dichiarare che fossero inidonei all'uso cui erano destinati e rilevando invece che erano in funzione, affermando inoltre che tutti i rimanenti macchinari, quali la *Lavatrice industriale* Primus FS40, l'essiccatore elettrico Primus, il boiler da 400 l e l'addolcitore, del valore complessivo di € 36.220,00⁸, non avevano difetti ed erano al momento operativi e funzionanti. Ciò avrebbe dovuto, secondo l'appellante, escludere che il giudice potesse dichiarare la risoluzione dell'intero contratto di locazione finanziaria.

Gli appellanti contestano tali affermazioni ritenendo che bene abbia fatto il giudice a considerare i macchinari come componenti un unico sistema avente la medesima finalità sicché i vizi dell'uno dovevano impedire del tutto l'attività esercitata.

Il motivo è fondato, sia pure con efficacia limitata alla domanda di

⁷ Questi ultimi costati rispettivamente € 13.300,00 E € 8.500,00

⁸ Pag. 10 verbale di ATP



risoluzione del contratto di fornitura, essendosi già provveduto su quella relativa al contratto di locazione finanziaria.

Se anche i macchinari in questione sono inseriti in un ciclo produttivo, ciò non esime dal valutarne singolarmente la funzionalità, soprattutto ove risulti, come si vedrà, che al momento del sopralluogo del CTU gli stessi erano tutti operativi e funzionanti, salvo taluni vizi e difetti.

Deve inoltre e a tal fine evidenziarsi come non vi sia prova di vizi che vadano oltre quanto emerso dalla CTU e compendiato nel motivo d'appello principale, mentre l'unica testimonianza dedotta dall'utilizzatrice, ovvero quella della sig.ra [REDACTED] è limitata alla sola calandra stiratrice e, come si vedrà, è assai generica e inidonea a manifestare ulteriori e diversi vizi rispetto a quanto accertato dall'ausiliario.

Dalla relazione dell'ing. [REDACTED] in ATP (21/4/2009) risulta che oggetto del *leasing* erano sette macchinari: una lavatrice industriale, un essiccatore a vapore, un essiccatore elettrico, una calandra stirante e asciugante, una caldaia Thermindus e boiler, un bollitore da 400 litri e un addolcitore.

Come si è detto, al momento del sopralluogo da parte del CTU tutti questi macchinari erano *operativi e funzionanti*. Di questi, quattro ossia: la



lavatrice industriale, l'essiccatore elettrico, il bollitore e l'addolcitore, non presentavano alcun vizio o difetto.

Quanto agli altri tre:

1) l'essiccatore a vapore funzionava solo "a ciclo freddo", ma non a caldo per un blocco interno con necessità di un intervento di revisione. Dopo l'intervento di revisione il macchinario ha ripreso l'utilizzo con ciclo caldo, ma permaneva un malfunzionamento essendosi bucata una serpentina con fuoriuscita di vapore, necessitando quindi un intervento per tappare la falla e ripristinare il corretto funzionamento;

2) la calandra stirante e asciugante svolgeva correttamente la stiratura e asciugatura, ma la piegatura non era corretta, avvenendo le pieghe in modo casuale senza rispettare il passo voluto. Occorreva pertanto una revisione *per regolare i parametri* della macchina. L'unica deduzione addotta dall'utilizzatrice per provare l'emersione di nuovi difetti, dopo la CTU in ATP, è la testimonianza della ex dipendente [REDACTED] sentita il 10/1/2018, che ha dichiarato⁹ di avere usato la calandra per la stiratura, che non funzionava bene fin dall'inizio e non asciugava né piegava bene i tessuti, ma di averla utilizzata sino a quando ha "*smesso di funzionare definitivamente*" pur non ricordando la teste quando ciò sarebbe avvenuto. Appare evidente come tale testimonianza non aggiunga soverchi elementi

⁹ Pur definendola "mangano"



a quanto già osservato dal CTU, essendo del tutto indeterminata l'affermazione sul fatto che abbia "smesso" di funzionare e in relazione alla necessità di una revisione per regolarne i parametri, per quanto è noto mai avvenuta;

3) la caldaia Thermindus con *boiler*, di fatto una semplice caldaia a metano, presentava una perdita d'acqua nel dispositivo di recupero del calore, problema parzialmente risolto da un intervento successivo e sia pure con una soluzione provvisoria, essendo comunque necessario un intervento definitivo.

Lo stesso CTU ha indicato come gli interventi di manutenzione finalizzati all'emenda dei vizi potevano valutarsi in € 3.000,00 per la mano d'opera oltre agli eventuali materiali da sostituire per un valore di circa € 2.500,00-€ 4.000,00.

Ritiene questa Corte che non sia condivisibile la valutazione del primo giudice volta a:

- svilire l'evidenza del fatto che la somma prospettata appare del tutto esigua in relazione al valore d'acquisto dei beni;
- sovrastimare la dichiarazione del CTU, di ovvia prudenza, secondo cui l'ausiliario non poteva garantire, peraltro limitatamente alla sola calandra stiratrice e piegatrice, che gli interventi potessero ripristinare la piena



efficienza e funzionalità.

Non si vede pertanto come possano gli appellati affermare che i beni presentassero “totale mancanza di funzionalità” o che le missive di analogo e generico tenore inviate all’epoca a concedente e fornitrice dovrebbero rappresentare prova dei vizi e della loro gravità.

Appare invece evidente come tali vizi, per la loro natura e per il costo della loro emenda, non appaiano in alcun modo idonei a giustificare la risoluzione del contratto di fornitura, pure oggetto della domanda dell’utilizzatrice, confermandosi pertanto la reiezione dell’azione di risoluzione, come adottata dal primo giudice, ma sulla base di ragioni di merito e non di legittimazione, giusto quanto affermato a riguardo in relazione ai motivi precedenti.

Al più la somma indicata come necessaria per l’emenda a titolo di mano d’opera, non essendo provata una specifica spesa per materiali prospettata dal CTU in modo del tutto ipotetico (*eventuali materiali*), può essere oggetto di condanna della terza chiamata a favore della società utilizzatrice, attesa la riproposizione della domanda risarcitoria in questa fase ex art. 346 cpc.

Con il **sesto motivo** l’appellante principale lamenta la violazione degli artt. 633 e 634 del cpc. Il primo giudice ha ritenuto contraddittorio che



siano richiesti i canoni maturati sino ad aprile 2010 salvo poi fare riferimento alla risoluzione intimata nel dicembre 2013. La concedente evidenzia invece come non vi sia mai stata alcuna contestazione del *quantum* dovuto ed è pacifico che il pagamento dei canoni sia stato interrotto a far data da ottobre 2009. La produzione delle fatture relative dovrebbe quindi ritenersi sufficiente, in assenza di contestazioni, alla prova del credito ingiunto. La fatturazione fu interrotta, a detta dell'appellante, per la comunicazione doc. 5 dell'aprile 2010 con cui controparte comunicava la sua intenzione risolutoria e la messa a disposizione del bene. Evidenzia che la tempistica della risoluzione non può comunque incidere sul *quantum* dovuto a titolo di penale.

Il motivo è fondato, anche alla luce dell'accoglimento dei precedenti.

Non può infatti condividersi la tesi di parte appellata nella quale si afferma che il *quantum* fu tempestivamente contestato. Le richiamate affermazioni della citazione in opposizione ex art. 643 cpc riguardano sempre e solo l'*an* del dovuto, sulla base dei vizi dei macchinari, nonché la chiamata in causa della N [REDACTED] srl. È infatti del tutto generica e irrilevante la frase: "*comunque si contesta il calcolo delle somme ingiunte*"¹⁰ senz'alcuna ulteriore specificazione. Nessun riferimento vi è poi a tal riguardo nelle memorie ex art. 183/6 cpc. Non rilevante è altresì che vi sia

¹⁰ Di cui a pag. 6 in alto della citazione



contestazione del prezzo di vendita, atteso che lo stesso non poteva che essere determinato unilateralmente dalla società e che l'opponente non ha provato né chiesto di provare che la valutazione fosse errata e che quindi la vendita fosse avvenuta a tal prezzo per negligenza del concedente. Secondo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021 (Rv. 662868 - 01) infatti, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore.

Con il **settimo motivo** d'appello principale, la concedente lamenta la ripartizione delle spese operata dal primo giudice, chiedendo che tutte le spese processuali e di ATP siano addossate a controparte.

Il motivo è superato dalla necessità, atteso l'accoglimento dell'appello principale, di rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base dell'esito complessivo della controversia.

Con l'**unico motivo** d'appello incidentale gli appellati F [REDACTED] e S [REDACTED] lamentano il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni, giustificata dal primo giudice con l'assenza di deduzioni in merito all'importo richiesto. Sostengono che l'importo



dovuto si poteva evincere dalla stessa documentazione, dal doc. 12 (contratto di locazione finanziaria 29/2/08) e dalle sue clausole, essendo ammesso da controparte che L. [REDACTED] [REDACTED] non pagava i canoni dall'ottobre 2019. Sostengono quindi che il giudice dovesse dedurne l'avvenuto pagamento dei canoni precedenti e accogliere la relativa domanda.

Il motivo è assorbito e comunque infondato.

È assorbito attesa la reiezione della domanda di risoluzione del contratto di *leasing* per inadempimento della concedente, ma anche ove si ritenesse tale rilievo non assorbente, va osservato come il dovere d'allegazione comporti l'onere per la parte, attrice sostanziale nel caso specifico¹¹, di argomentare specificamente sull'importo richiesto e sulla composizione della somma stessa di cui chiede condanna nei confronti della controparte, indicando la documentazione relativa e non potendo formularla genericamente rinviando al giudice la ricerca, nella documentazione in atti, delle prove a sostegno della domanda.

In relazione alle ulteriori domande riproposte, va evidenziato come non abbia alcun pregio la domanda di manleva, non essendo specificato su quali presupposti la fornitrice dovrebbe manlevare l'utilizzatrice dal pagamento dei canoni dovuti, tenuto altresì conto della reiezione della

¹¹ Domanda riconvenzionale agita in opposizione ex art. 645 cpc



domanda di risoluzione del contratto di fornitura per colpa di N [REDACTED]
[REDACTED] srl.

Va infine respinta la tesi degli appellanti incidentali secondo cui la domanda di condanna al pagamento dell'importo ingiunto sarebbe inammissibile perché nuova. È pacifico in giurisprudenza che il ricorso per decreto ingiuntivo costituisce in sé domanda giudiziale idonea a fondare la condanna dell'ingiunto al pagamento, all'esito di giudizio d'opposizione ex art. 643 cpc, delle somme per le quali si ritiene raggiunta la prova.

La sentenza gravata va pertanto riformata condannando la società I [REDACTED] snc e i suoi soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro, al pagamento della somma ingiunta oltre accessori mentre la chiamata contumace N [REDACTED] srl va condannata al risarcimento del danno nei confronti della società I [REDACTED] nella misura indicata dal CTU.

Quanto alle spese del giudizio, nei rapporti tra I [REDACTED] snc e i suoi soci con la fornitrice, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese di ATP, I e II grado, calcolate, ai sensi dell'art. 5 del dm 55/2014 e ss. mod., sulla somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento, nonché alle spese di CTU già sostenute dall'appellante incidentale, atteso che la consulenza ha comunque accertato una responsabilità della



fornitrice.

Le stesse vanno così liquidate:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200

Competenza: Procedimenti di istruzione preventiva

Fase di studio della controversia, valore medio: € 567,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00

Fase istruttoria, valore medio: € 1.061,00

Compenso tabellare (valori medi) € 2.337,00

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00

Fase decisionale, valore medio: € 851,00

Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00

Competenza: Corte d' Appello

Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00



Fase decisionale, valore medio:	€ 851,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 1.923,00

Nel rapporto tra concedente e utilizzatrice, oggi con i soli soci, sussistono in questa fase le stesse ragioni che avevano condotto il giudice di I grado a compensare le spese, tenuto conto della novità costituita dalla pronuncia a SSUU e della complessità delle questioni in essa agitate che hanno comportato un'errata valutazione anche da parte del giudice di primo grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I [REDACTED] [REDACTED] spa, già U [REDACTED] [REDACTED] spa, e sull'appello incidentale proposto da F [REDACTED] S [REDACTED] ed E [REDACTED] F [REDACTED] avverso la sentenza del tribunale di Brescia n. 1172/2019 del 18/04/2019, nella contumacia di I [REDACTED] snc e di N [REDACTED] P [REDACTED] srl, in sua riforma così provvede:

- 1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, respinge la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria intercorso il 29/2/2008 tra S [REDACTED] e I [REDACTED] snc;
- 2) condanna I [REDACTED] [REDACTED] snc, E [REDACTED] F [REDACTED] e F [REDACTED] S [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento, a favore di I [REDACTED]



██████████ spa (già U██████████ spa) della somma di € 119.918,73 oltre a interessi convenzionali sul capitale dalla domanda al saldo;

3) respinge l'appello incidentale di E██████████ F██████████ e F██████████ S██████████ in ordine alla restituzione dei canoni versati alla società di *leasing* e alla risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura intercorso tra N██████████ srl e la concedente in locazione finanziaria;

4) accoglie la domanda risarcitoria degli appellanti incidentali e, per l'effetto, condanna N██████████ srl al pagamento, a favore di I██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ snc in persona del legale rappresentante, della somma di € 3.000,00;

5) condanna N██████████ srl alla rifusione, a favore di I██████████ ██████████ ██████████ snc e dei suoi soci E██████████ F██████████ e F██████████ S██████████ delle spese di giudizio che liquida, nei rapporti tra gli stessi, in:

- € 2.337,00 per compensi del giudizio d'istruzione preventiva;
- € 2.552,00 per compensi del giudizio di primo grado;
- € 1.923,00 per compensi del giudizio d'appello, oltre al rimborso della spesa per contributo unificato per i primi due procedimenti, il tutto oltre spese generali 15% sui compensi, agli accessori di legge e alle spese di consulenza tecnica d'ufficio in ATP già sostenute dalla I██████████ snc;

6) compensa integralmente tra I██████████ spa e le altre parti, nei



reciproci rapporti, le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

